

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
1	Avvenire	10/10/2019	<i>CIO' CHE SPETTA ALLA GIUSTIZIA (D.Paolini)</i>	2
1	Il Dubbio	10/10/2019	<i>FINE PENA MAI, LE CAMERE SONO RIMASTE A GUARDARE (E.Novi)</i>	3
2	l'Opinione delle Liberta'	10/10/2019	<i>IL SOVRANISMO GIUDIZIARIO DEI FORCAIOLI ANTI CEDU (D.Buffa)</i>	5
1	Libero Quotidiano	10/10/2019	<i>ERGASTOLO LA LEGGE DISUGUALE PER TUTTI (V.Feltri)</i>	7
1	Il Fatto Quotidiano	10/10/2019	<i>ANCHE IL PD E LEU HANNO PRESENTATO LEGGI ANTI CARCERE DURO PER I MAFIOSI (I.Proietti)</i>	8
1	il Foglio	10/10/2019	<i>SI': L'EUROPA FA BENE A RICORDARE CHE OGNI DELINQUENTE E' POTENZIALMENTE CAPACE DI MIGLIORAM (G.Fiandaca)</i>	11
16	Il Fatto Quotidiano	10/10/2019	<i>Int. a F.La Torre: "LA MAFIA RESTA AGGRESSIVA, I GIUDICI DEVONO POTER VALUTARE CASO PER CASO" (G.Calapa')</i>	13
13	il Giornale	10/10/2019	<i>GRATTERI: "SI BUTTANO VIA 150 ANNI DI ANTIMAFIA"</i>	14
1	il Mattino	10/10/2019	<i>NO ALL'ERGASTOLO, CUTOLO E ZAGARIA GIA' PRONTI A CHIEDERE I PERMESSI (M.Liguori)</i>	15
12	il Mattino	10/10/2019	<i>Int. a A.Torre: "NON SI PUO' DIMENTICARE IL DOLORE DELLE VITTIME DELLA VIOLENZA MAFIOSA" (G.Di Fiore)</i>	17
1	Il Secolo XIX	10/10/2019	<i>GEMMA RARA (M.Feltri)</i>	18
1	Avvenire	10/10/2019	<i>CIO' CHE I GIUDICI HANNO DETTO (M.Chiavario)</i>	19
9	Corriere della Sera - ed. Milano	10/10/2019	<i>LE LETTURE IN PUBBLICO DEI CONDANNATI AL "FINE PENA MAI" (E.Andreis)</i>	21
14	Il Dubbio	10/10/2019	<i>MA LA MAFIA E' ANCORA UN'EMERGENZA CHE GIUSTIFICA LA SOSPENSIONE DEI DIRITTI? (A.Cistema)</i>	22
23	la Stampa	10/10/2019	<i>LA SENTENZA EUROPEA NON MODIFICHERA' IL REGIME DEL 41 BIS (V.Zagrebel'sky)</i>	23

Editoriale

Ergastolo: diritto certo non resa ai boss

CIÒ CHE SPETTA ALLA GIUSTIZIA

DANILO PAOLINI

Guardatevi intorno. Li vedete? Sono centinaia di boss mafiosi e terroristi tornati in libertà dopo la conferma della sentenza della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo sull'ergastolo ostativo previsto dall'ordinamento penitenziario italiano. Non li vedete? In effetti non potete, perché quel verdetto non aveva lo scopo né il potere di scarcerare nessuno. Eppure a leggere i titoli urlati di molti giornali e le dichiarazioni (ormai altrettanto urlate, se non di più) della gran parte dei politici, ministri e parlamentari, il rapporto di causa-effetto sembra certo: tana libera tutti, l'Italia ha definitivamente perso la guerra contro la mafia e contro il terrorismo. Circolano già liste di nomi tristemente celebri che starebbero per uscire dal portone della prigione. Ogni cosa è perduta. Ne sono convinti, e ce lo spiegano, persino noti giuristi e stimati magistrati, in servizio o a riposo. Del resto, era stato proprio il governo italiano a ricorrere contro la sentenza emessa a giugno dalla Corte di Strasburgo.

continua a pagina 2

Per dare un contributo al dibattito in corso, avremmo preferito sinceramente attendere la decisione della Corte costituzionale italiana sulla medesima materia. Ma il clamore e l'allarme seguiti alla pronuncia inducono a una riflessione. Scrivere queste righe, per altro, è come remare controcorrente, con pochi compagni di viaggio (cappellani, avvocati penalisti, radicali) e però, tra i pochi, un campione dell'umanesimo integrale: papa Francesco. È stato lui a definire l'ergastolo una «pena di morte nascosta». Una pena fino alla morte. E ancora lui, un mese fa, ricevendo proprio il personale dell'Amministrazione penitenziaria italiana, ha ricordato che il compito del carcere è di indurre chi ha sbagliato a «prendere coscienza del male compiuto» per favorire «prospettive di rinascita per il bene di tutti». Mentre «l'ergastolo non è la soluzione dei problemi, ma un problema da risolvere», perché «se si chiude in cella la speranza, non c'è futuro per la società».

Ciò che i giudici del Consiglio d'Europa hanno detto al nostro Paese è: l'ergastolo ostativo - quello che nega a chi non ha collaborato con la giustizia la possibilità di chiedere, dopo un certo numero di anni di reclusione, benefici come il lavoro esterno o la semilibertà - è un trattamento inumano. Del resto, già l'ergastolo in sé è in contraddizione con l'articolo 27 della nostra Costituzione, laddove stabilisce che le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». Una contraddizione attenuata, appunto, dalla possibilità di un reinserimento, seppure parziale, nella società. Ma secondo l'associazione "Nessuno tocchi Caino", gli ergastolani ostativi sono 1.250 su un totale di 1.790. Tutti irrecuperabili? Tutti capi della mafia? Tutti terroristi intenzionati a riprendere la lotta armata? La realtà è che collaborare con la giustizia non sempre è una libera scelta. Può non essere possibile per diversi motivi. Per esempio perché la propria famiglia è esposta a ritorsioni. O per-

Dalla prima pagina

CIÒ CHE SPETTA ALLA GIUSTIZIA

ché, da "manovali" della criminalità, non si hanno informazioni utili. Oppure, ancora, perché i propri compagni di crimine sono morti o già "dentro". E può perfino darsi, pensate un po', che uno sia condannato da innocente e che perciò non abbia proprio nulla da riferire. Ma come si può automaticamente escludere che il detenuto non "pentito" sia cambiato, sia oggi un uomo, una donna, differente rispetto a colui o a colei che si macchiarono del sangue altrui? Meglio che a farlo, come per gli altri ergastolani, sia il giudice di sorveglianza, valutando per ciascun richiedente vicende umane, condotta, circostanze. Tutto qui. Non sarebbe un passo indietro per la certezza della pena, ma un passo avanti per la certezza del diritto. Sarebbe senz'altro più difficile, laborioso, delicato, rispetto al "chiudere la cella e buttare via la chiave" che va tanto di moda. Perché la cella sia quella di qualcun altro, ovvio: tutti i populismi, anche quello giudiziario, prevedono due pesi e due misure. Sì, dunque, sarebbe più difficile valutare persona per persona. Ma proprio per questo è necessario e sarebbe più giusto.

Daniilo Paolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO LA CEDU, SULL'ERGASTOLO OSTATIVO INCOMBE LA CONSULTA

Fine pena mai, le Camere sono rimaste a guardare

ERRICO NOVI

Come per il fine vita, è una giurisdizione superiore a sciogliere il nodo del fine pena mai. Con la decisione di martedì, la Corte europea dei Diritti dell'uomo ha di fatto ordinato allo Stato italiano di eliminare l'ergastolo ostativo. Non solo, perché a breve la ritrosia dell'Italia a eseguire

l'ordine rischia di essere superata dalla Corte costituzionale. Il 22 ottobre il giudice delle leggi potrebbe dichiarare illegittimo proprio l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che condanna appunto alcuni ergastolani a morire in galera. Come per il caso Cappato, la Consulta pare destinata ad arrivare lì dove il legislatore è venuto meno.

**A PAGINA 5 - COMMENTO
DI ALBERTO CISTERNA A PAG. 15**

Ergastolo ostativo, politica ancora superata dai giudici

LA RIFORMA ORLANDO AVEVA INIZIALMENTE RIVISTO IL FINE PENA MAI, POI LE CAMERE CI HANNO RIPENSATO. COME PER IL FINE VITA, POTREBBERO ESSERE LE GIURISDIZIONI SUPERIORI AD AGIRE LÌ DOVE NON È ARRIVATO IL LEGISLATORE

LA CEDU CHIEDE ALL'ITALIA DI CANCELLARE IL 4 BIS. CHE IL 22 OTTOBRE SARÀ VAGLIATO DALLA CONSULTA

ERRICO NOVI

Leri la politica ha taciuto. O quasi. Si è accontentata del riverbero irradiato il giorno prima dalla decisione sull'ergastolo ostativo, con cui la Corte europea costringe di fatto l'Italia ad abolire l'istituto. Si sono subito diradati gli allarmi sulla «lotta alle mafie demolite», per citare il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si è limitato a sostenere che «il fine pena mai in realtà non

esiste, c'è solo se un boss non collabora con la giustizia». Fotografia proprio di quello status quo che i giudici di Strasburgo hanno censurato. Nella decisione di giugno, confermata martedì, la Corte europea dei Diritti dell'uomo ha infatti ricordato come sia lesivo della dignità umana subordinare alla «collaborazione» una pur lontana speranza di non morire in galera. Non solo, perché a breve la Corte costituzionale potrebbe eliminare, per lo stesso motivo, l'ergastolo ostativo dall'ordinamento italiano.

Uno scenario del tutto analogo a quello del fine vita. La politica resta inerte e una giurisdizione superiore la sostituisce. Dopo le iperboli indignate delle prime ore, governo, Parlamento e magistratura scelgono, sul fine pena mai, la prudenza e una certa sobrietà. Come ricordato ancora ieri dal Dubbio, il 22 ottobre la Consulta ha in agenda un'udienza sulla questione di legittimità dell'articolo 4 bis. È la norma, già travolta dalla censura europea, che preclude l'accesso ai benefici penitenziari, ivi compresa la liberazione condizionale, per alcuni reati, mafia e terrorismo in primis. È appunto la disposizione che nega agli ergastolani ogni prospettiva di reinserimento sociale. A portare la misura dell'ordinamento penitenziario dinanzi al

giudice delle leggi è stato il detenuto Sebastiano Cannizzaro, difeso dall'avvocato Valerio Vianello Accorretti. Si è quindi costituito nello stesso giudizio un altro «ergastolano ostativo», Pietro Pavone, assistito dai legali Michele Passione e Mirna Raschi. Con l'ormai imminente pronuncia, la Corte costituzionale potrebbe compiere l'opera sollecitata dalla Cedu: eliminare l'ergastolo ostativo nella forma in cui è attualmente previsto dal diritto italiano. Di nuovo, dunque, e stavolta in modo irreversibile, sarebbe un'alta giurisdizione a sostituirsi alla politica. Ed ecco il punto. La politica ha avuto le sue occasioni. La ha lasciate scivolare via. Lo ha fatto due anni fa, in particolare. Quando il Parlamento ha approvato la cosiddetta riforma Orlando, la legge 103 del 2017. Un testo molto articolato in cui era inserita anche la delega a riformare l'ordinamento penitenziario. Era l'occasione per eliminare una norma, come il 4 bis, chiaramente in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione. Ossia col divieto di pene inumane e con il loro fine necessariamente rieducativo. L'allora guardasigilli Andrea Orlando aveva avuto un merito: istituire gli Stati generali dell'esecuzione penale. Accademici, avvocati, magistrati e politici (come la dirigente radicale Rita Bernardini) che ne

avevano fatto parte avevano espresso una chiara indicazione: superare l'articolo 4 bis, sottrarre gli ergastolani alla collaborazione quale sola via d'uscita. Ma con l'esame della legge il proposito venne tradito, perché l'articolo 4 bis, secondo la delega e il successivo decreto legislativo (emanato in via non definitiva il 22 gennaio 2018) mantenne l'ostatività per i reati di mafia e terrorismo. Cioè per la gran parte dei detenuti interessati. Dal cono d'ombra del 4 bis vennero sottratte solo le fattispecie "monosoggettive" di alcuni altri reati: il sequestro di persona a scopo di estorsione, la tratta di esseri umani e alcuni delitti legati

all'immigrazione. Tutti illeciti quasi sempre commessi, nella concreta realtà, in quell'ambito associativo per il quale l'ostatività sarebbe invece rimasta. Ad analizzare con straordinaria puntualità lo spiraglio quasi impalpabile aperto dal decreto Orlando rispetto all'ergastolo ostativo è stata anche un'analisi condotta nel marzo 2018 dall'Ufficio studi del Cnf.

Non solo quella riforma menomata, com'è noto, è stata tenuta nel cassetto dal governo Gentiloni. Non solo il successivo governo Conte e il nuovo guardasigilli Bonafede hanno archiviato del tutto il decreto Orlando, che avrebbe pur timidamente superato alcune

preclusioni nell'accesso ai benefici penitenziari. Nei mesi successivi si è arrivati, con la "spazza corrotti", addirittura a estendere il 4 bis ai reati contro la pubblica amministrazione. Senza intervenire, evidentemente, sul carcere a vita, non previsto in quell'ambito, ma con una certificazione comunque chiara della direzione scelta.

Negli ultimi anni, dunque, il legislatore ha fatto di tutto per eludere il nodo dell'ergastolo ostativo. Ora, come avvenuto col fine vita, viene sostituita da una giurisdizione superiore. Costretta ancora una volta a ricordare quanto siano invalicabili i limiti posti dalla Costituzione a tutela della dignità umana.



Il sovranismo giudiziario dei forcaioli anti Cedu

di **DIMITRI BUFFA**

Il sovranismo giudiziario dei forcaioli della pseudo antimafia. Pure questo ci è toccato di constatare dopo la sacrosanta sentenza Cedu confermata l'altro ieri dalla Grand Chambre che ha stabilito l'incompatibilità dell'ergastolo ostativo con i diritti elementari dell'uomo sanciti dai Trattati internazionali che l'Italia, quando era ancora un Paese civile e ancorato allo stato di diritto, a suo tempo firmò.

Nel diluvio di fake news e dichiarazioni mistificatorie ad effetto dei politici ("così si distruggono 150 anni di antimafia") a trazione grillina, a cominciare dal ministro Guardasigilli purtroppo ancora in carica, la parte del leone da tastiera la fanno i giornali che da questa atmosfera da Paese capovolto traggono vantaggi economico-editoriali. Titolare "Hanno ammazzato di nuovo Falcone e Borsellino" è veramente un insulto all'intelligenza di tutti gli italiani, oltre che alla memoria di quei due giudici all'ombra delle cui bare troppa gente ha fatto carriera senza merito. E poi dare al mondo l'idea di un Paese che non tollera le censure di una corte qualificata come la Cedu - e poi della Grand Chambre in sede di appello - ci avvicina ogni giorno di più a Paesi autoritari come la Turchia di Erdogan. Senza neppure averne la potenza militare e geopolitica. Soprattutto quello che indigna e riempie di rabbia sono gli allarmi ingiustificati lanciati in questi giorni nei giornali e in televisione. Un conformismo rivoltante. Sembra quasi che questa sentenza rimetta in libertà automaticamente tutti i boss. Mentre in realtà chiede solo di modificare gli automatismi (questi sì!) burocratici delle leggi antimafia del 1992 che non prevedono, neanche dopo oltre 30 anni di reclusione, che siano presi in considerazione, a fronte di ravvedimenti del comportamento del detenuto, eventuali permessi e benefici carcerari. Esiste solo il pentimento. Ma uno dopo essersi fatto 20, 25, 30 anni in carcere in 41 bis ed essere

uscito fuori non solo dal giro ma anche dalla realtà vera e propria, compresa quella degli affetti familiari, chi dovrebbe accusare? I morti? Uno a caso sull'elenco telefonico?

E nessuno che dica - o spieghi - alla plebe catodica che eventuali benefici o semilibertà vanno comunque decisi caso per caso dai giudici di sorveglianza. Il non detto di questa posizione menzognera che serve solo per influenzare cittadini ed elettori - che di per sé hanno già dimostrato di essere più che disinformati e sprovvisti - è quello di voler mantenere gli automatismi suddetti di modo che non debbano essere i magistrati a prendersi la responsabilità di decidere - caso per caso - se dire sì o no al singolo istante. In America, dove c'è la pena di morte, un ergastolano può richiedere i benefici o la libertà "on parole" anche a settimane alterne.

I giudici si riuniscono, sentono i familiari delle vittime dell'ergastolano per capire se esiste un sentimento di perdono, e poi decidono. Quasi sempre la negano. Ma ogni tanto uno spiraglio di speranza, pur tra mille polemiche, viene lasciato aperto. Da noi, no. Decide l'ottusa burocrazia antimafia, che poi è quella dei professionisti del settore, compresi coloro che talvolta, per eccesso di zelo (chissà), vengono beccati ad approfittarsi economicamente della propria posizione di rendita con ladrocini vari. Certo che può esistere il rischio di prendere una decisione sbagliata, però i giudici italiani devono cominciare a prendersi le loro responsabilità e a decidere dopo aver studiato molto attentamente i singoli casi dei singoli detenuti e non basandosi su relazioni burocratizzate di medici e polizia penitenziaria. Sennò tanto vale abolirli i tribunali di sorveglianza.

Purtroppo, nell'impazzimento generale, che è stata la conseguenza più vistosa dell'abolizione a spizzichi e a bocconi dello stato di diritto, per sentire questi ragionamenti si deve andare solo nella sede del Partito radicale a via di Torre Argentina. E talvolta al Palazzo della Consulta dove ha sede una Corte costituzionale per ora ancora incontaminata dal "sovranismo giudiziario" di cui sopra. E che presto dovrà esprimersi sempre sull'ergastolo osta-

tivo. Gli altri giuristi, giureconsulti e commentatori di giornali ormai si sono convertiti all'ultima moda del grillismo imperante: la giustizia sovranista.



Ergastolo

LA LEGGE DISUGUALE PER TUTTI

VITTORIO FELTRI

A me del taglio dei parlamen-
tari non importa nulla. Posso
solo affermare che la nuova
legge non sarà mai applicata
per mille motivi, il primo dei
quali è il referendum a cui do-
vrà essere sottoposta, plebisci-
to che nella sostanza assomi-
glia a quello che ha costretto
Renzi a togliersi di mezzo.

La norma è stata approvata
da quasi tutti e già questo fa
ridere: la casta si è castrata per
dimostrare di essere evoluta
ma in cuor suo spera di essere

salvata e ha i mezzi per salvar-
si. Tempo al tempo.

Ciò che invece mi ha davve-
ro indignato è la accoglienza
che ha ottenuto la sentenza
dei giudici di Strasburgo con-
tro l'ergastolo in voga in Italia
riservato in particolare ai ma-
fiosi. Il cosiddetto 41 bis, che li
condanna a vita a un regime
carcerario medievale, consi-
stente nella tortura sistemati-
ca, la quale non si concilia né
con la nostra Costituzione (...)

segue -> a pagina 11

La sentenza europea contro l'ergastolo

La legge diseguale per tutti

segue dalla prima

VITTORIO FELTRI

(...)né con i diritti umani previsti dall'ordinamento
europeo. Quindi va abolita d'urgenza, senza se e
senza ma.

Peccato, i politici nazionali si sono sollevati contro
il verdetto continentale; essi vogliono rimanere
nell'euro ma rifiutano di attenersi alle regole umani-
tarie dell'Unione. In pratica anche gente avveduta
come Giorgia Meloni e Matteo Salvini, per non par-
lare di Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia,
ignorano da ignoranti che se la legge è uguale per
tutti deve esserlo pure se applicata ai mafiosi i quali,
viceversa, sono afflitti da un trattamento vergogno-
so e fuori dalle regole scritte nella Carta, secondo cui
qualsiasi detenuto deve avere la facoltà di emendar-
si in galera e di aspirare alla riabilitazione.

I carcerati sono tutti uguali, se hanno commesso

delitti di varia specie sono obbligati a scontare una
pena che tuttavia non può essere eterna. Brusca, per
esempio, si è rivelato un delinquente dei peggiori
della storia criminale, però ha scontato 23 anni di
reclusione e a questo punto non gli va negato ciò
che viene concesso ad altri malavitosi. Altrimenti la
legge non è più uguale per tutti, il che collide coi
principi fondativi della Repubblica.

Si ritiene che la criminalità organizzata sia imbatti-
bile e che quindi sia necessario riservarle misure
eccezionali. Pertanto per essa va bene persino la
tortura sistematica. Il ragionamento non sta in pie-
di. Allo Stato è vietato di comportarsi da squallido
aguzzino. Se la mafia è invincibile va capito il per-
ché. Ed è presto detto quale sia: è più efficiente delle
istituzioni slabbrate che ci siamo dati. È difficile
sconfiggere la 'ndrangheta allorché questa funziona
meglio degli apparati pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Non solo la Cedu
Anche il Pd e LeU
hanno presentato
leggi anti-carcere
duro per i mafiosi**

PROIETTI E CALAPÀ A PAG. 16

Ergastolo ostativo, dopo l'Europa il rischio Consulta

» **ILARIA PROIETTI**

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha le idee chiare: "L'unica pena che non finisce mai è quella che sono costretti a soffrire i familiari delle vittime della mafia". E per questo ritiene "non condivisibile" la decisione della Cedu che ha chiesto invece al nostro Paese di modificare la legge sull'ergastolo ostativo che impedisce a chi si sia macchiato di gravissimi reati di uscire dal carcere anche solo temporaneamente, a meno che non decida di collaborare con la giustizia.

"In casi del genere, come per il boss mafioso che decide di collaborare con la giustizia, in quel momento lo Stato ha la dimostrazione che è stato reciso il legame con la mafia" ha spiegato il Guardasigilli che ora però dovrà trovare una soluzione per superare i rilievi di Strasburgo a cui il 22 ottobre potrebbero sommarsi quelli della Consulta. Chiamata a stabilire la costituzionalità delle norme che escludono l'accesso ai benefici di legge (e in particolare alle uscite temporanee dal carcere) agli ergastolani modello non for-

malmente dissociati dalla consorte criminale. Sul tavolo il caso di Sebastiano Cannizzaro, in carcere dal 1998 per associazione mafiosa, che avrebbe avuto da allora "una condotta rispettosa del programma rieducativo" in carcere senza però poter mai usufruire di permessi premio: di lì il suo ricorso fino in Cassazione che poi ha rimesso alla Consulta la questione.

UNA PRONUNCIA di incostituzionalità potrebbe avere effetti dirompenti almeno quanto l'allarme che si è creato per la sentenza della Cedu che ha stabilito che l'ergastolo ostativo viola l'articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti umani.

Il Movimento 5 Stelle ieri ha convocato una specie di gabinetto di guerra per studiare le contromosse che possano in qualche modo sterilizzare gli effetti della pronuncia della Corte di Strasburgo a cui si preparano a bussare anche i boss più incalliti oggi condannati al regime del 41 bis: il sottosegretario alla Giustizia Ferraresi più una nutrita delegazione di parlamentari grillini delle commissioni Giustizia di Camera e Senato si sono dati ap-

puntamento negli uffici di Nicola Morra all'Antimafia per capire che fare. Il prossimo passo sarà aprire il confronto con gli alleati di governo, specie con il Pd dove sul tema dell'ergastolo ostativo e del 41 bis le sensibilità sono diverse. Stefano Vaccari della segreteria dem è netto: "Non concordiamo assolutamente con la sentenza europea: denota una scarsa conoscenza del fenomeno mafioso, della sua portata globale e degli strumenti atti a combatterlo. Così facendo si vanifica la tanto dolorosa quanto approfondita conoscenza maturata negli anni dal nostro Paese nel contrastare proprio questo fenomeno. Mettere in discussione l'ergastolo ostativo e il 41 bis significa far tornare indietro la lotta alle mafie di un secolo. La legislazione antimafia italiana è presa a modello in tutto il mondo".

MA NON LA PENSANO tutti così al Nazareno e non da ora. Nella scorsa legislatura Roberto Speranza e Enzo Amendola, che oggi sono insieme al governo Conte, uno per conto di Leu e l'altro per il Pd, avevano presentato un disegno di legge per depennare l'ergastolo e stigmatizzare in particolare quello ostativo

definito dai due "una pena di morte al rallentatore, in insana contraddizione con la carta Costituzionale".

E lo stesso avevano fatto Sandro Gozi e il radicale Roberto Giachetti. Più recentemente Enza Bruno Bossio (l'unica deputata dem ad aver dichiarato in anticipo il proprio voto contrario all'arresto del forzista Diego Sozzani) ha presentato una proposta ora all'attenzione della commissione Giustizia della Camera. Che punta a rivedere la preclusione assoluta all'accesso ai benefici penitenziari da parte dei soggetti all'ergastolo ostativo che decidano di non collaborare. **ALPOSTO** della collaborazione "potrebbe assumere rilievo un complesso di comportamenti che dimostrino il distacco del condannato medesimo dalle associazioni criminali: dissociazione esplicita, prese di posizione pubbliche, adesione a modelli di legalità, interesse per le vittime dei reati, radicamento del nucleo familiare in diverso contesto territoriale. Ma anche l'impegno profuso per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e, quindi, il concreto interesse dimostrato per attività di risarcimento o, più

in generale, di riparazione in favore delle vittime del reato" si legge nella proposta della deputata del Pd. Che prevede esplicitamente che per negare l'accesso ai benefici debbano essere indicati puntualmente i collegamenti tra il condannato e il sodalizio criminale "infatti, frequentemente, - si legge ancora - la magistratura di sorveglianza per negare la concessione dei benefici in questione si limita a trascrivere in modo apodittico, riproducendo il contenuto generico delle informative del comitato provinciale per la sicurezza pubblica o delle Forze di polizia, senza enunciare gli elementi di fatto dai quali ha tratto il proprio convincimento afferente i collegamenti del condannato con la criminalità". Chissà che ne pensa Bonafede.

Il guardasigilli

"Questa sentenza non aprirà le celle", ha detto il ministro Alfonso Bonafede



I punti

1

La consulta valuterà il caso di Sebastiano Cannizzaro, in carcere dal 1998 per mafia, che avrebbe avuto da allora "una condotta rispettosa del programma rieducativo" senza mai avere un permesso

2

Il Movimento 5 Stelle ieri ha convocato una specie di gabinetto di guerra per studiare le contromosse che possano in qualche modo sterilizzare gli effetti della pronuncia della Corte di Strasburgo



La Corte Europea dice che lo Stato ha una sua autonomia nella politica criminale
Il regime del 41 bis non sarà toccato

ALFONSO BONAFEDE


CARCERE DURO

22 ottobre Oltre alla Cedu, anche dalla Corte potrebbe arrivare un altro stop
E nella scorsa legislatura Pd e Leu proposero leggi per bandire il "fine pena mai"



mafia e terrorismo

La cella di un carcere. Nella pagina a fianco, la Cedu di Strasburgo
Ansa/LaPresse



Si: l'Europa fa bene a ricordare che ogni delinquente è potenzialmente capace di miglioramento grazie a interventi di tipo rieducativo

Il tema dell'ergastolo cosiddetto ostativo pone sul tappeto questioni complesse e controverse, rispetto alle quali le opinioni si contrappongono non solo nell'orizzonte politico e nella pubblica opinione, ma persino all'interno della stessa magistratura.

DI GIOVANNI FIANDACA

E' giustificato o no che i condannati all'ergastolo per gravi reati di criminalità organizzata (politica o terroristica) possano accedere ai benefici penitenziari, e infine alla liberazione condizionale, soltanto a condizione che collaborino con la giustizia? Un interrogativo come questo, oltre a riguardare l'interpretazione delle norme costituzionali e convenzionali a tutela dei diritti umani, coinvolge la grande questione del senso e degli scopi della pena nella realtà contemporanea. Una questione a sua volta assai complessa e non poco divisiva, che nel dibattito corrente viene di solito lambita in termini superficiali e alquanto emotivi, ma che per fortuna riceve ben altro approfondimento da parte dei giuristi e dei giudici più illuminati. Sicché, oggi forse ancor più di ieri si avverte l'esigenza di rendere accessibili e comprensibili alla gente comune i discorsi sulla pena sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza più evolute.

Invero, per contestare la legittimità dell'ergastolo ostativo si può fare a meno di iniziare col citare la ormai nota sentenza della Corte di Strasburgo sul caso del caposcosca Francesco Viola (resa lo scorso 13 giugno e divenuta definitiva l'8 ottobre in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del governo italiano da parte della Grande camera), sulla quale comunque tornerò. Piuttosto, basterebbe prendere le mosse dalla Costituzione italiana, il riferimento ai cui principi – se letti senza preconcette limitazioni o eccessive timidezze – potrebbe risultare già sufficiente allo scopo. A cominciare dal principio del finalismo rieducativo della pena e dal connesso divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (entrambi sanciti dall'art. 27, comma 3), che insieme estendono al settore penale quella duplice istanza personalistica e solidaristica che più in generale connota una Costituzione come la nostra. Da qui, un duplice messaggio rivolto agli stessi cittadini. Primo: anche il delinquente (a prescindere dal tipo di reato commesso e dal livello di

pericolosità) è titolare di una dignità umana inalienabile, che va il più possibile protetta pure durante l'esecuzione della pena. Secondo: nessun uomo è perduto per sempre, e quindi anche ogni delinquente è potenzialmente capace di miglioramento grazie a interventi di tipo rieducativo. La Costituzione, dunque, rispecchia una visione antropologica non pessimistica, ma aperta per ogni essere umano alla speranza di possibili miglioramenti futuri.

Ora, sviluppando queste premesse con coerenza e rigore, si può giungere al punto di considerare poco compatibile con la Costituzione non solo l'ergastolo ostativo, ma più radicalmente l'ergastolo in ogni sua forma. Una conclusione, questa, tutt'altro che assurda o bizzarra specie se si considera che la pena perpetua è stata abolita in non pochi ordinamenti contemporanei, e le relative società mostrano ciononostante di continuare a ben sopravvivere. Se così è, c'è allora da chiedersi come abbia fatto la nostra Corte costituzionale a salvare finora l'ergastolo dalle eccezioni di costituzionalità più volte sollevate, e ciò a dispetto sia del suo sicuro contrasto col principio di rieducazione (la quale va infatti intesa come acquisizione della capacità di rispettare le leggi tornando a vivere nella realtà esterna, e non già come mero ravvedimento interiore nel chiuso di un carcere), sia della sua plausibile qualificazione in termini di trattamento contrario al senso di umanità (una pena senza fine, privando di ogni speranza la prospettiva esistenziale del condannato e rinnegando la possibilità di una sua risocializzazione, può infatti – alla stregua dell'evoluzione della sensibilità collettiva – essere percepita come offensiva della dignità umana). In estrema sintesi, questo salvataggio è stato operato sulla base di argomenti non irresistibili, che possiamo riassumere in forma semplificata così. Per un verso, la presa d'atto della progressiva erosione del carattere perpetuo dell'ergastolo per effetto della sua inclusione legislativa prima nell'area di applicazione della liberazione condizionale (sin dal 1962), e successivamente dei vari benefici previsti dalle leggi di riforma dell'ordinamento penitenziario (lavoro all'esterno, permessi-premio, semilibertà) e concedibili sulla base dei progressi compiuti dal condannato nell'ambito del percorso rieducativo intrapreso durante la detenzione.

(segue nell'inserto IV)

Una sentenza giusta

Perché l'Europa può aiutare l'Italia a rendere il carcere meno ostile alla nostra Costituzione

(segue dalla prima pagina)

Per altro verso, facendo leva sulla tradizionale concezione polifunzionale della pena, che valorizza la finalità rieducativa senza assegnarle un ruolo preminente, ma considerando scopi altrettanto importanti della punizione la difesa della società dalla delinquenza e altresì la repressione dei reati in chiave retributiva. Solo che l'evoluzione più recente della giurisprudenza costituzionale tende in verità a superare la concezione suddetta, riconoscendo alla rieducazione un rango decisamente prioritario come si desume, da ultimo, dalla affermazione del "principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena" (emblematica in questo senso la sent. n. 149/2018).

Passiamo, a questo punto, dal problema generale dell'ergastolo in sé a quella forma più specifica di ergastolo definito "ostativo", previsto nel 1992 dopo l'assassinio di Giovanni Falcone per i mafiosi e i

terroristi (ma poi irragionevolmente esteso ad autori di reati disomogenei di altra natura!) e la cui particolarità – come già detto – consiste in questo: la sua perpetuità non si interrompe (come nel caso dell'ergastolo comune) grazie ai soli progressi compiuti dal condannato sulla strada del ravvedimento, ma necessita di un presupposto ulteriore costituito appunto dalla collaborazione giudiziaria. Perché? Ciò si spiega con la preoccupazione emergenziale, successiva alla strage di Capaci, di contrastare la contingente *escalation* della criminalità mafiosa con strumenti repressivi drastici e il più possibile funzionali alla prevenzione generale e alla difesa sociale. Ecco che, proprio allo scopo ultimo di scompaginare le organizzazioni mafiose, il legislatore ha preteso che i mafiosi ergastolani per vedersi aprire le porte del carcere non possono limitarsi a una dissociazione psicologica dalla mafia, ma devono altresì collaborare con lo Stato rendendo dichiarazioni utili alla repressione giudiziaria delle mafie. Così, l'ergastolano viene sottoposto a una pressione psicologica finalizzata allo smantellamento delle associazioni criminali: egli si trova cioè di fronte all'alternativa di rimanere a vita in carcere serbando il silenzio, o di potere in prospettiva riconquistare la libertà denunciando i reati di altri mafiosi. E' legittimo questo meccanismo di

ricatto psicologico? I magistrati antimafia ne rivendicano con forza la legittimità, insieme a una parte significativa delle attuali forze di governo, continuando a elevare a obiettivo prioritario l'efficacia della lotta contro il fenomeno mafioso. In aggiunta, le vittime di mafia avvertono come ingiusto, sul piano di una giustizia retributiva, che un mafioso possa sottrarsi all'ergastolo senza scampo pur rifiutando la collaborazione giudiziaria.

Sennonché, la lotta contro le mafie non può essere assolutizzata come interesse supremo, addirittura sino al punto di bollare come teoria astratta o preoccupazione di "anime belle" il rispetto di principi e diritti che il costituzionalismo nazionale ed europeo oggi impone di tutelare in misura maggiore che in passato. Quanto poi ai sentimenti delle vittime, non sarà certo l'estremo rigore di una pena congegnata per favorire la collaborazione o declinata in chiave fortemente retributiva a sanarne davvero i traumi e le ferite. Gli studi di psicologia della vittima attestano che essa ha bisogno di ben altro per elaborare il lutto delle ingiustizie sofferte.

A ben vedere, l'ergastolo ostativo va incontro a più obiezioni per le seguenti ragioni. Esso, ancor più dell'ergastolo comune, contrasta col principio rieducativo: la indisponibilità a collaborare con la giustizia non è infatti un indicatore certo e uni-

voco di mancato ravvedimento; il mafioso può rifiutare di collaborare per il timore di esporre se stesso o propri familiari al pericolo di ritorsioni o per la indisponibilità morale a scambiare la propria libertà con quella di altri. Ma viola, altresì, il diritto alla libertà morale (inviolabile in base all'art. 2 Cost.) proprio perché la scelta tra collaborare e non collaborare avviene sotto la forte pressione psicologica dell'alternativa tra segregazione perpetua e possibilità di tornare liberi. Ancora, si profila un contrasto col diritto di difesa sotto forma di diritto al silenzio. E, infine, si può contestare la compatibilità col principio costituzionale di umanità della pena (per approfondimenti cfr. il recente e importante volume collettivo *Il diritto alla speranza. L'ergastolo nel diritto penale costituzionale*, Giappichelli, 2019). Dal canto suo, la Corte di Strasburgo ha bocciato l'ergastolo ostativo in base alla prevalente motivazione che esso contrasta con l'art. 3 della Convenzione europea (divieto di trattamenti inumani e degradanti), dal momento che "limita eccessivamente la prospettiva di rilascio dell'interessato e la possibilità di riesame della pena". Una conclusione condivisibile, questa, che non potrà non incidere sulla presa di posizione della nostra Corte costituzionale nel caso dell'ergastolano Sebastiano Cannizzaro attesa il prossimo 22 ottobre.

Giovanni Fiandaca



L'INTERVISTA

GIAMPIERO CALAPÀ


Franco La Torre Il figlio di Pio: "Principio giusto. Per i boss il discorso cambia"

"La mafia resta aggressiva, i giudici devono poter valutare caso per caso"

“Non illudiamoci, la mafia è sempre pericolosa, anche quando non ammazzava”. Franco La Torre, nato a Palermo nel 1956, è il figlio di Pio, lo storico deputato del Pci che insieme al democristiano Virginio Rognoni firmò la legge per introdurre il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. E per questo motivo Pio La Torre fu ucciso da Cosanostrail 30 aprile 1982. “La decisione della Cedu, sul piano teorico, è in punta di diritto, ma...”.

Ma è un pronunciamento che può indebolire la lotta alle mafie, La Torre?

Stabilisce un principio universale di pena non definitiva, perché altrimenti si cancellerebbe la possibilità di un percorso di rigenerazione del detenuto colpevole. Ma, appunto, le mafie in Italia hanno dimostrato capacità di resistenza. Gli uomini d'onore



Ucciso il 30 aprile 1982 Pio La Torre, Pci

hanno sempre considerato il carcere, prima della legge Rognoni-La Torre, 1982, come un passaggio obbligato nella propria carriera criminale. E hanno continuato a farlo anche dopo la Rognoni-La Torre fino alle introduzioni del 4 bis, voluto proprio da Giovanni Falcone alla Direzione degli affari penali e del 4bis, tra 1991 e 1992. Non a caso erano temi del “papello” di Totò Riina, le richieste allo Stato per fermare le stragi.

Prima di allora c'era il grand hotel Ucciardone...

Esatto, anche dal carcere i boss potevano svolgere i loro ruoli. Le sbarre erano abbastanza larghe da far entrare aragoste o notizie di appalti...

Quindi la Cedu ha commesso un errore?

Non sul piano del principio u-

niversale. La soluzione è il doppio binario: l'ergastolo ostativo come il 41 bis sono utili finché il criminale ha ancora una pericolosità sociale, ma è un giudice che deve decidere in ultima istanza, come già avviene. Come per i domiciliari di Giovanni Brusca e stiamo parlando di un terribile criminale, ma pentito a cui dobbiamo molto di quel che sappiamo ad esempio su Capaci. Però perché a Bernardo Provenzano, ridotto ormai in uno stato vegetativo, non è stato consentito di morire in un modo più dignitoso? Quale pericolo poteva rappresentare se fosse spirato nel proprio letto? Lo Stato deve dimostrare di essere superiore alla barbarie delle mafie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DOPO LA SENTENZA**Gratteri:
«Si buttano via
150 anni
di antimafia»**

■ «È stata demolita la lotta alle mafie». È durissimo il giudizio del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, dopo la sentenza con la quale la Corte Europea di Strasburgo ha chiesto all'Italia di rivedere l'ergastolo ostativo. Per un magistrato che da anni lotta in prima linea contro la 'ndrangheta, la sentenza è illogica e irrazionale, «perché un boss non smette mai di essere tale, per cui l'idea che un giorno possa comunque uscire dal carcere diventa, comunque, la prospettiva per tornare a essere un capo a tutti gli effetti, mantenendo in maniera sempre più forte i contatti con l'esterno». Rispondendo alle domande dell'Agi, Gratteri non esprime dubbi: «Con questa decisione passa l'idea che si possa commettere qualunque crimine, tanto prima o poi potrai uscire dalla galera, conservando la caratura criminale che deriva dalla forza di non collaborare, ma di chiudersi nell'omertà assoluta». Rischia di scomparire, dunque, a parere del magistrato, un punto cardine nella lotta alle mafie: «Il regime del 41 bis e quello dell'ergastolo hanno rappresentato fino ad oggi - ha affermato il procuratore Gratteri - la garanzia che il boss sarebbe rimasto in carcere senza poter più esercitare il suo potere, anche per questo molti di essi hanno deciso di collaborare, cosa che adesso rischia di non avvenire più».

Gratteri è preoccupato per gli effetti che potranno esserci non solo in Italia: «I mafiosi tireranno ora un grande sospiro di sollievo,

perché quello espresso dalla Corte di Strasburgo è un principio devastante per il nostro sistema antimafia che - ha aggiunto - non può essere paragonato o uniformato a quello di altre realtà perché qui ci sono specificità assolutamente diverse». La sentenza dei giudici di Strasburgo che invita l'Italia a modificare l'ergastolo ostativo introduce «un principio devastante» che «cancellerebbe 150 anni di legislazione antimafia» e nessun mafioso avrebbe più la convenienza a collaborare con la giustizia.

Tutto ciò avrebbe conseguenze non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa dove «le nostre mafie vendono coca e comprano tutto ciò che è in vendita, di solito senza sparare, così nessuno avverte pericolo. E le istituzioni europee, molto attente al piano bancario e monetario, politicamente e giudiziariamente non esistono. E noi - si chiede - Gratteri - quali codici antimafia dovremmo applicare? Quelli della Lettonia o della Scandinavia?».



Dopo la sentenza dell'Europa**No all'ergastolo, Cutolo e Zagaria già pronti a chiedere i permessi****Mary Liguori**

Da un lato la Corte europea dei diritti dell'uomo, dall'altro la Consulta. Mancano dodici giorni al verdetto della Corte costituzionale sul ricorso del boss di Cosa nostra Sebastiano Cannizzaro: elemento di spicco del clan Santapaola ritiene di avere diritto ai permessi premio. Dopo il rigetto di Strasburgo, due giorni fa, la sentenza della Consulta, attesa per il 22 ottobre, rappresenta un altro spar-



tiacque in materia di diritti dell'uomo e di ergastolo ostativo. Boss pluricondannati come Ferdinando Cesarano, Raffaele Cutolo, Giuseppe Setola, Michele Zagaria, i fratelli Pasquale e Salvatore Russo sono pronti a fare ricorso alla Cedu per poter passare almeno un giorno fuori dalla cella. Ma non ci sono solo gli ergastolani in fila per Strasburgo. La materia dei diritti umani è ampia e trovare un cavillo potrebbe essere d'ora in poi molto meno difficile. *A pag. 12*

La giustizia**Permessi agli ergastolani i boss già pronti al ricorso**

► Al lavoro tra gli altri i legali di Cutolo, Cesarano, ► Ma sarà decisivo il parere della Consulta dei fratelli Russo e dei casalesi Zagaria e Setola sul ricorso del boss di Cosa nostra Cannizzaro

IL FOCUS**Mary Liguori**

Da un lato la Corte europea dei diritti dell'uomo, dall'altro la Consulta. Mancano dodici giorni al verdetto della Corte costituzionale sul ricorso del boss di Cosa nostra Sebastiano Cannizzaro, condannato all'ergastolo per mafia, omicidi e soppressione di cadavere. Elemento di spicco del clan Santapaola ritiene di avere diritto ai permessi premio.

Un principio che ha fatto già valere dinanzi alla Cedu Marcello Viola, pluriomicida contro il cui ricorso si è appellata, perdendo, l'Italia. Dopo il rigetto di Strasburgo, due giorni fa, la sentenza della Consulta, attesa per

il 22 ottobre, rappresenta un altro spartiacque in materia di diritti dell'uomo e di ergastolo ostativo. E più ergastoli di Ferdinando Cesarano, in Italia, non li ha presi nessuno. Sono trenta e li sta scontando a Opera, dove è detenuto dal 2002. Secondo la magistratura italiana, neanche il 4lbis è sufficiente a renderlo inoffensivo: nei suoi confronti sono applicate da tempo anche altre misure straordinarie di sorveglianza. Il «trattamento speciale» riservato dallo Stato italiano al capoclan di Castellammare di Stabia trae origine dal suo furioso passato. Il 22 giugno del 1998, l'allora colonnello della cosca di Carmine Alfieri fu protagonista di una clamorosa fuga dalla gabbia dell'aula bunker di Salerno. Insieme a Giuseppe Autorino, si infilò in un tunnel che dava su un prato a

trenta metri dalla tangenziale di Salerno dove i due tagliarono la corda prima con una Fiat Uno, poi in sella a una potente motocicletta. Negli annali della camorra, le loro gesta rischiarono di superare addirittura quelle di Raffaele Cutolo, che scappò dal manicomio criminale di Aversa facendo saltare in aria il muro di cinta.

IL CAPOCLAN STABIESE

Cesarano per i giudici italiani è talmente pericoloso che il carcere duro non basta. Per questo ha continuato a battersi per i suoi diritti, si è diplomato in carcere, ha preso due lauree e ha discusso una tesi sul 4lbis. Lo difende, da sempre, il penalista Antonio Cesarano, e il boss è assistito anche da un team di avvocati specializzati in esecuzioni che già affilano le armi per consentire

al capoclan, oggi 65enne, di riabbracciare la moglie, una maestra in pensione, la figlia avvocato, i generi imprenditori, il figlio commerciante. Tutti ancora residenti a Castellammare, il fortino di Cesarano. Il boss stesso studia la materia insieme ai legali e si prepara a chiedere alla Cedu il riconoscimento dei suoi diritti umani. Benché il carcere duro non consenta reali possibilità rieducative, come l'Europa contesta da anni all'Italia, il pluriergastolano, spiegano gli avvocati, ha dalla sua gli studi condotti con successo in carcere che testimoniano, a loro parere, una volontà di riscatto.

CUTOLO E I CASALESI

Cesarano non è il solo pronto a dar battaglia allo Stato italiano sul suolo propizio di Strasburgo per poi appellarsi ai tribunali di sorveglianza cui spetterà, ovviamente, l'ultima parola caso per caso. Oltre a Raffaele Cutolo, Giuseppe Setola, Michele Zagaria, ci sono i fratelli boss Pasqua-

le e Salvatore Russo, di Nola, catturati nel 2009 dopo vent'anni di latitanza, detenuti a Sassari e Spoleto al 41bis con cinque ergastoli a testa. Se Pasquale sembra aver avuto in questi anni una condotta irreprensibile, Salvatore non è sempre riuscito a domare il suo caratteraccio: una volta ha litigato con gli agenti che lo avevano ripreso per aver fatto «ciao» con la mattina a un altro detenuto. Il 41bis proibisce qualsiasi contatto, anche solo visivo, con altri carcerati. Lo strapotere che ebbero i Russo a Nola s'evince dalle indagini sulla loro latitanza: collaboravano a depistare le ricerche, volenti o nolenti, decine di loro concittadini, costretti a cedere le proprie auto ai familiari dei boss per consentir loro di incontrarsi con i due latitanti senza pericolo di essere intercettati, visto il rischio della presenza di cimici nelle macchine di famiglia. I due fratelli, difesi dall'avvocato Lucio Sena, sognano di tornare a Nola, nella loro Masse-

ria Olivella, almeno per qualche ora. E faranno ricorso alla Cedu, come tanti altri loro «colleghi» sepolti vivi nei superpenitenziari e finora senza speranza alcuna di poter passare almeno un giorno fuori dalla cella.

Ma non ci sono solo gli ergastolani in fila per Strasburgo. La materia dei diritti umani è ampia e trovare un cavillo potrebbe essere d'ora in poi molto meno difficile. Ne è certo l'avvocato di Rosaria Pagano, sorella del boss scissionista di Secondigliano, Cesare, e cognata dell'altrettanto temibile ras Lello Amato. Il penalista Luigi Senese ha chiarito che subito dopo il verdetto della Consulta, si attiverà per far valere i diritti del capoclan in gonnella. La Pagano è una delle sei donne al 41bis. Il carcere duro per lei è scattato al momento dell'arresto, tre anni fa. Prima, quindi, della condanna a vent'anni rimediata in primo grado. E sulla custodia cautelare al 41bis la battaglia, in Europa, è aperta da anni.



I PERSONAGGI Da sinistra in alto, in senso orario, Michele Zagaria, Giuseppe Setola, Ferdinando Cesarano e Salvatore Russo



Intervista Annamaria Torre**«Non si può dimenticare il dolore delle vittime della violenza mafiosa»****Gigi Di Fiore**

Da quell'undici dicembre del 1980 sono passati 39 anni, ma la ferita aperta in lei da quel dolore non si è mai sanata. Quel giorno, Annamaria Torre perse il padre, l'avvocato Marcello sindaco di Pagani, ucciso da due killer della Nuova camorra organizzata cutoliana. L'agguato mortale fu un avvertimento preventivo della Nco, in vista della gestione dei fondi del dopo-terremoto. Per quell'omicidio, è stato condannato all'ergastolo Raffaele Cutolo ritenuto il mandante della spedizione di morte. Uno degli esecutori, Francesco Petrosino, condannato a sedici anni, è diventato collaboratore di giustizia.

Annamaria, che cosa ha pensato alla notizia della sentenza decisa dalla Grande Camera di Strasburgo?

«Ho percepito quel provvedimento come un attacco al nostro dolore, un successo dei mafiosi in carcere, che da anni tentano di modificare quell'articolo delle norme antimafia che subordina la fine dell'ergastolo che stanno scontando alla loro collaborazione con la giustizia». **È toccata personalmente da questa decisione, perché anche Raffaele Cutolo potrebbe presentare ricorso**

puntando alla scarcerazione?

«Cutolo è stato riconosciuto definitivamente nel 2002 mandante dell'omicidio di mio padre, ma la sentenza di Strasburgo non colpisce me, ma tutto il sistema di contrasto alle mafie. Le singole posizioni dei mafiosi che presenteranno ricorso contro l'ergastolo ostativo dovranno essere valutate dai giudici di sorveglianza. Potrebbero essere in molti a beneficiare di un'interpretazione meno rigida della legge antimafia».

Anche lei pensa che si rischia di depotenziare le armi giuridiche in possesso dei magistrati contro le mafie?

«Sì, l'ergastolo ostativo è stata un'arma importante in questi anni. È storia criminale, che coinvolge lutti e dolori di intere famiglie. E poi, come ha ricordato don Tonino Palmese presidente di Polis, i mafiosi hanno una strada per evitare il fine pena mai».

Allude alla collaborazione con la giustizia?

«Certamente, è la scelta prevista dalla legge. Una scelta fatta da molti, che ha permesso di sgominare interi gruppi mafiosi. Confido sempre che, anche dopo la decisione di Strasburgo, si mantenga il rispetto di una giurisdizione che non ignori le vittime delle mafie».

Molti giuristi sostengono che**questa norma sia anticostituzionale perché non rispetta il principio della rieducazione della pena. Cosa ne pensa?**

«So che con questa tesi giuridica concordano molte associazioni impegnate a migliorare le condizioni carcerarie. Le rispetto, ma dico anche che non si può azzerare tutto, cancellando con un colpo di spugna la violenza delle mafie. E, lo dico ancora una volta, faccio un ragionamento generale anche se parto dalla mia esperienza di dolore personale. È una questione di giustizia, in un sistema giurisdizionale che aveva voluto anche Falcone».

Pensa che le norme antimafia italiane non abbiano bisogno di correttivi?

«Sono convinta che le norme antimafia italiane siano tra le migliori del mondo, apprezzate da tanti altri Paesi. Vedo pericoli nella decisione di Strasburgo e, su questo, concordo con il presidente della commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra».

Insomma niente modifica del fine pena mai per i mafiosi?

«I mafiosi, se lo vogliono, hanno la strada della collaborazione con la giustizia per evitare di restare in carcere per sempre. La strada c'è ed era stata individuata dall'approvazione delle norme. Una strada che ha aiutato in tutti questi anni le indagini sui gruppi mafiosi».



**HO PERSO MIO PADRE
PER DECISIONE
DI CUTOLO.
AI MAFIOSI È GIÀ
DATA LA POSSIBILITÀ
DI PENTIRSI**



BUONGIORNO

Uno dei peggiori servizi che i giornalisti possano rendere alla loro professione, al dibattito pubblico, all'equilibrio di questo sciagurato paese, è di indugiare e insistere nelle interviste ai parenti delle vittime, ogni volta che si ponga una questione sui colpevoli delle loro disgrazie. E' successo anche ieri, dopo la sentenza della Corte europea sull'ergastolo ostativo (niente affatto abolito, peraltro), e pochi giorni prima sull'ipotesi della liberazione di Brusca, e ogni volta così, di modo che i parenti delle vittime dicano tutta la loro ripugnanza per il funzionamento della giustizia. Intendiamoci: hanno il diritto alla ripugnanza, alla rabbia e alla protesta, e il dolore va rispettato in silenzio, ma non è sul loro giudizio che si scandiscono i passi dei tribunali. Lo Stato, su concessione dei citta-

Gemma rara **MATTIA FELTRI**

dini, amministra pubblicamente la giustizia proprio per sottrarla alla faida o anche solo all'emotività della giustizia privata. Se tutto questo vi sembra vago, vaporoso, dovete sapere della lezione che ci impartisce una donna meravigliosa e commovente, Gemma Capra, moglie del commissario Luigi Calabresi ucciso a Milano nel 1972. Il figlio Mario nel suo ultimo libro (*La mattina dopo*) racconta di quando furono chiamati a dare parere alla concessione della grazia a Ovidio Bompressi, condannato per l'omicidio. E Gemma si rifiutò: non siamo nel medioevo, disse, non può decidere una famiglia se uno debba restare o no in carcere, la giustizia non è un affare privato: decida lo Stato e ne sia responsabile. Finché ci sono donne così, siamo ancora salvi.



Ergastolo: rigore, dignità, speranza

CIÒ CHE I GIUDICI HANNO DETTO

MARIO CHIAVARIO

No, non è un cedimento postumo al ricatto di un "papello" di Totò Riina la conferma della censura della Corte europea dei diritti umani (Cedu) per l'«ergastolo ostativo». Non è vero, insomma, che d'ora in poi mafiosi e terroristi, camorristi e 'ndranghetari, saranno sicuri di fruire comunque, prima o poi, di "benefici" come permessi e semilibertà, fino alla liberazione condizionale dopo ventisei anni di espiazione carceraria, che l'art. 4-bis della legge penitenziaria ha finora precluso a coloro i quali, condannati in quanto rientranti in tali categorie, non prestino «collaborazione» con la giustizia. Sono dunque del tutto infondate le preoccupazioni immediatamente espresse o ribadite da valorosi magistrati o ex-magistrati da sempre impegnati con rigore e competenza in indagini sulla criminalità organizzata? Un'altra volta si deve rispondere di no. E meno ancora si può rimanere insensibili allo sconcerto di persone come la vedova dell'agente Vito Schifani quando non a torto ricorda, a confronto del carcere perpetuo per boss ed esecutori spietati, l'«ergastolo a vita» inflitto a lei nella primavera del 1992 con la strage di Capaci.

continua a pagina 2

Molto, però, dipende da una integrale lettura di ciò che la Corte europea ha davvero detto e voluto dire e che è in parte diverso da ciò che qualcuno attribuisce o addebita al collegio giudicante; e subito dopo dipende dalla capacità del nostro Stato di rispondere in modo puntuale – senza isterismi, senza arroganze, senza applicazioni esorbitanti – al messaggio europeo. E qui sono in molti a essere chiamati in causa, ciascuno nel suo ambito: i detentori del potere legislativo, cui si rivolge direttamente, per una riforma della legge vigente, la Corte stessa; prima ancora la nostra Corte costituzionale, che il 22 ottobre dovrà pronunciarsi su questioni in larga parte ricalcate su quella affrontata a Strasburgo; ma inoltre, e soprattutto, i giudici di sorveglianza, che dovranno esaminare vecchie e nuove istanze presentate da persone sottoposte a quella forma di ergastolo. Anzitutto, dunque, non si faccia dire ai giudici di Strasburgo ciò che non hanno detto. A essere giudicato inumano è stato l'inderogabile automatismo normativo tra il rifiuto di

CIÒ CHE I GIUDICI HANNO DETTO

«collaborazione» e l'assoggettamento al regime del «fine pena mai», in quanto tale da avvilire la dignità delle persone, e da spegnere ogni speranza di ritorno a una vita "diversa", sulla base di una presunzione di permanente pericolosità che non potrebbe definirsi assolutamente incontrovertibile. Ma è la Corte stessa a precisare che dalla sua pronuncia non consegue affatto il riconoscimento di un diritto del detenuto sollevato da quel regime ad essere messo necessariamente in libertà. Né viene svilito il ruolo che le «collaborazioni» (di giustizia) hanno avuto e possono avere tuttora come preziosi strumenti d'indagine.

Indubbiamente esce accentuata la responsabilità dei tribunali di sorveglianza. Senza più lo "scudo" di quella presunzione assoluta di pericolosità, spetterà loro valutare in concreto – come in ogni altro caso, compresi quelli di ergastolo "ordinario" – se persista o no la pericolosità del condannato (oggettivamente altissima in radice per la gravità dei crimini commessi), se e quando maturerà il tempo per un'eventuale concessione di questo o quel "beneficio". Ma non è affatto detto che quella mancata "collaborazione" non debba più pesare per nulla. A un automatismo non se ne deve sostituire uno di segno opposto; e, se ce ne fosse bisogno per orientare i giudici, dal Parlamento e magari, già tra pochi giorni, da Palazzo della Consulta potrebbe venire qualche precisa indicazione in tal senso: per esempio, precisandosi esplicitamente che il rifiuto di collaborare, se non può essere di per sé motivo preclusivo a quella concessione, continua però a poter avere rilievo, se del caso anche decisivo, ai fini di una risposta negativa alla richiesta del condannato; e gli accertamenti e le valutazioni, proprio per la caduta di quello scudo, dovranno tendere a essere di particolare rigore. Per tutti noi, l'emersione di una realtà niente affatto marginale (l'«ergastolo ostativo» coinvolge più di mille persone), ma che troppo pochi conoscevano e la svolta impressa dalla Cedu dovrebbero comunque far riflettere parecchio, senza soggiacere all'alternativa tra la condivisione dei truculenti appelli al far "marcire in galera" e un ingenuo indulgenzialismo senza limiti. La strada la possono indicare proprio i valori della speranza e della dignità che stanno alle base di queste pronunce di Strasburgo. Speranza e dignità da non spegnere in nessuno e anzi da aiutare a risvegliare in chi possa averle smarrite. Speranza e dignità cui si richiama tanto spesso anche papa Francesco, non senza dedurne una contrarietà radicale al «fine pena mai». Speranza e dignità che tuttavia non debbono trasformarsi in fonti di abu-

si finalizzati al ritorno nel mondo del crimine o addirittura al mantenervi o riconquistarvi posizioni di dominio.

Mario Chiavario

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le letture in pubblico dei condannati al «fine pena mai»

Opera, il ringraziamento dei detenuti: un'opportunità

Riconoscenti. Commosi. Emozionati. Non la finivano più di ringraziare per l'opportunità concessa, tutt'altro che scontata. Martedì 19 uomini che da decenni vivono isolati in un regime durissimo di ergastolo ostativo, per la prima volta sono potuti salire su un palco, in pubblico.

È accaduto al penitenziario di Opera con il direttore Silvio Di Gregorio e la presidente del Tribunale di sorveglianza Giovanna Di Rosa, la platea piena di cittadini e studenti. In scena i detenuti, per lo più anziani, hanno letto un racconto di Friedrich Durrenmatt. Per combinazione, proprio nel giorno in cui la Corte europea ribadiva all'Italia la necessità di riformare l'istituto dell'ergastolo ostativo perché «degradante» e «inumano».

Quel regime, spiega Di Rosa, «esclude a priori la possibilità di qualunque permesso o beneficio, a meno che il recluso non accetti di diventare collaboratore di giustizia o sia provata la sua impossibilità a

collaborare. L'eventuale cambiamento della persona dunque non viene valutato, nemmeno dopo decenni di carcerazione».

In altre parole, chiarisce il legale Eugenio Losco della Camera penale di Milano, l'ostativo cristallizza la pena togliendo «al detenuto la spe-

Ergastolo ostativo

Il richiamo della Corte europea sulle misure più aspre per i criminali che non collaborano

ranza nel futuro» e al giudice «il potere di decidere con discrezionalità, caso per caso, se concedere (o no) un piccolo permesso premio».

In fondo il racconto rappresentato sul palco, La Panne — in cui un giudice, un avvocato e un boia in pensione dimostrano l'impossibilità umana di arrivare alla verità — diceva anche questo: lo Stato, per poter «correggere» chi ha sbagliato, dovrebbe prendere in carico la persona nel suo

complesso e valutarla mano mano, riducendo al massimo rigidità e automatismi. Altrimenti si rischia di ipotecare il futuro, come fosse già predefinito. «Gli umani, nei decenni in cella, possono cambiare davvero, è questo il senso più profondo del carcere» spiega Losco che ha organizzato l'evento con le responsabili del laboratorio Donata Civardi e Patrizia Ferragina.

Il trasporto era degli «attori» condannati al *fine pena mai*, uomini in quell'attimo responsabili, perché investiti di un po' di fiducia. Ma emozionatissimo era anche il pubblico, assicura chi era presente in sala. Dopo lo spettacolo alcuni hanno preso il microfono.

«Abbiamo bisogno di mostrarci per come siamo oggi. È nello sguardo di chi vive fuori che ci riconosciamo diversi — diceva un detenuto —. Quello che abbiamo fatto nel passato lontano non lo possiamo cancellare, resta come sofferenza infinita, colpa che espiremo per sempre. Ma siamo uomini nuovi». Rilanciava un altro, capelli bianchi e due lauree

prese ad Opera: «Nel confronto coi volontari che ci sostengono nello studio troviamo il coraggio di ricostruirci. Davanti agli altri capiamo quanto distruttivi siamo stati e quanto invece possiamo ancora sforzarci di crescere e maturare. A volte basta una carezza, un rito, la speranza di potersi presentare un giorno, meritevoli nonostante le colpe, di fronte alla società».

Pareva una preghiera laica. «Potremo mai restituire un po' di bene? Ci proviamo, con il lavoro in carcere». Il discorso ci riguarda profondamente: «Siamo chiamati tutti a interrogarci sulla possibilità di sbagliare, sulla nostra condotta», fa notare il direttore Di Gregorio. Grazie a lui i detenuti hanno potuto mostrarsi in una occasione unica, per ciò che hanno imparato. «Diceva Durrenmatt che la verità delude sempre e resiste in quanto tale solo se non la si tormenta — ha chiuso ancora un detenuto —. Qui di verità ne afferriamo una, intanto. Oggi abbiamo potuto sperare di non deludervi».

Elisabetta Andreis

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ma la mafia è ancora un'emergenza che giustifica la sospensione dei diritti?

ALBERTO CISTERNA

Le citazioni giuridiche sono noiose lo sappiamo. Figurarsi quando si pretende di fare anche un po' di storia. Alla noia segue quasi sempre una certa apprensione. Però nella storia del regime speciale di detenzione (il cd. 41-bis) è avvolto un pezzo di storia del Paese e tutto non si può ridurre ai lai delle solite vestali.

Era il 1986 quando, nel mezzo delle turbolenze penitenziarie in gran parte collegate alla cattura di numerosi terroristi, si decise di introdurre l'articolo 41-bis nell'Ordinamento penitenziario con il fine specifico di contrastare «casi eccezionali di rivolta» o «altre gravi situazioni di emergenza» nelle carceri. Una norma quasi mai applicata che concedeva ai ministri della Giustizia la facoltà di sospendere per un periodo molto circoscritto «l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti». Uno spazio limitato e un tempo limitato. Quanto bastava, insomma, per ripristinare l'ordine carcerario messo in fibrillazione in un certo istituto.

Era il 1992, dopo quella terribile estate di stragi e di sangue, e il governo Andreotti-Martelli decise di stringere le maglie aggiungendo all'articolo 41-bis un secondo comma del tutto inedito: «quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica» il ministro ha «la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti» più gravi «l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti» dall'Ordinamento penitenziario «che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza».

Insieme a questo il drastico irrigidimento del divieto di benefici penitenziari già previsto, nel 1991, con il nuovo articolo 4-bis: mitezza solo per chi collabora con la giustizia. L'epicentro del regime duro fletteva, così, dai luoghi (le carceri) alle persone (i detenuti) che si trovavano ristretti per gravi reati, in primo luogo mafia e terrorismo. Non c'erano più rivolte da sedare, ma si doveva proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico fuori dalle carceri. Bisognava impedire ai detenuti di proiettare all'esterno delle mura capacità criminali, visioni strategiche e soprattutto uno scellerato dominio. Era un cambio di passo impressionante che, per la prima volta, individua-

va classi di detenuti ritenuti pericolosi in ragione del loro ruolo nelle associazioni, della loro posizione apicale in esse il tutto a prescindere dal comportamento inframurario. Il mito del mafioso «detenuto esemplare» e dell'Hotel Ucciardone, dove entravano donne e champagne, si schiantava. I boss capirono di aver a che fare con un'arma nuova, micidiale e imprevedibile. La peggiore. I suicidi in cella aumentarono vertiginosamente, le isole più temute riaprirono le gabbie, un'imprevista segregazione colpiva i capi mafia impreparati al pugno di ferro. E' la storia, ancora non del tutto scritta, del papello di Ciancimino, delle revocche dei decreti di 41-bis da parte del ministro Conso, del processo sulla Trattativa in corso a Palermo. Il regime duro aveva, infatti, una via d'uscita per i mafiosi, era una norma a tempo, destinata a scadere e da rinnovare di volta in volta. Un barlume per trattare, un varco per brigare con la politica collusa. Un progetto infrattosi, però, con la definitiva stabilizzazione del 41-bis imposta alla vigilia di Natale del 2002 dal Governo Berlusconi. Questo all'incirca quanto accaduto tra un nugolo di sentenze della Corte costituzionale (l'ultima del 2018 ha cancellato il divieto di «cuocere cibi» in cella per i boss), della Cassazione (il caso Riina in punto di morte) e, ora, della Corte di Strasburgo. Superati noia e fastidio di una storia ricostruita a spanne si impongono alcune riflessioni.

Il regime di carcere duro era, come visto, un protocollo carcerario per sua definizione temporaneo. La logica era evidente, in periodi di eccezionale pericolo per la sicurezza collettiva è legittimo privare i detenuti per gravissimi reati di ogni capacità di manovra all'interno delle carceri e, come detto, verso l'esterno. L'aver reso, tuttavia, questo statuto della detenzione speciale la regola in relazione, si badi bene, a determinate classi di reati ha finito per attirare a sé il faro della giurisdizione di Strasburgo che ora ha imposto all'Italia di modificare il regime duro con una modifica dei divieti di cui all'articolo 4-bis e l'ammissione anche di questi detenuti ai benefici penitenziari sinora interdetti loro per legge, salvo l'ipotesi della collaborazione con la giustizia.

Si tocca, come visto, un ganglio vitale della percezione delle mafie. Per poter prendere una posizione serena e scevra da condizionamenti, non sempre disinteressati, occorrerebbe inter-

rogarsi seriamente su quale sia l'effettiva condizione delle mafie nella società italiana. Una domanda di per sé scomoda e che irrita tanti addetti ai lavori e una certa industria mediatica la quale, tuttavia, non poche volte non è la parte più disinteressata a questo genere di dibattiti. Senza scomodare discussioni che hanno bruciato e spaccato la pubblica opinione già trenta anni or sono (la presunta querelle tra Sciascia e Falcone che, invece, quest'ultimo ossequiò citandolo in esergo al suo libro più bello), parrebbe evidente che manchi una ricognizione approfondita e rigorosamente documentate circa lo stato di operatività delle principali associazioni mafiose del Paese che hanno subito colpi durissimi dalle stragi del 1992 a oggi.

Come nel 1989 i Vopos della DDR sul muro di Berlino alla sua caduta, i mafiosi potrebbero sparare, ma non possono sparare perché obiettivamente privi di una struttura in grado di resistere ai violentissimi colpi dello Stato. Per dire nel gennaio del 1943, dopo Stalingrado, Hitler aveva perso la guerra, ma ci sono voluti purtroppo altri due anni e mezzo per venirne a capo. La stagione dell'egemonia mafiosa su pezzi significativi della società potrebbe essere trascorsa, ma per stabilirlo sarebbe necessario un approccio laico, privo di propaganda, scevro da carrierismi e capace di tracciare un serio bilancio sui successi ottenuti e su quanto resta da fare. Il fatto che parecchi invocano lo stato d'eccezione contro la criminalità mafiosa, ma rifiutino di indicare con serietà al Paese entro quando intendano distruggere questa cancrena suscita inevitabili riserve. Forse qui si annida il motivo per cui il Governo italiano non è riuscito a persuadere i giudici di Strasburgo delle proprie ragioni in favore della prosecuzione all'infinito di un regime che, obiettivamente, viola il principio di personalizzazione e di rieducazione della pena e sottopone i detenuti a costrizioni solo in ragione dei reati di cui rispondono. Una maggiore flessibilità, l'abbandono di automatismi e una maggior fiducia verso la magistratura di sorveglianza che presiede alla legalità costituzionale della pena sono possibili solo a questa condizione. Fine pena mai solo se la mafia non avrà mai fine. Quanto ci mancano Falcone e la sua speranza: spes contra spem.



LA SENTENZA EUROPEA NON MODIFICHERÀ IL REGIME DEL 41 BIS

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Ogni discussione tra tesi contrapposte richiede il rispetto per i fatti. È ciò che è mancato nel caso della recente sentenza della Corte europea dei diritti umani, da parte di diversi commentatori, anche specialisti della materia, che sembra non abbiano letto la sentenza. Il risultato è disinformazione grave, che getta allarme in materia di lotta alla mafia («La mafia ringrazia») e delegittima il sistema di protezione europea dei diritti umani («Quei giudici non sanno cosa sia la mafia»). Va dunque innanzitutto precisato che la sentenza non riguarda il regime dell'art. 41 bis della legge penitenziaria, che tra l'altro esclude i detenuti cui viene applicato da contatti con l'esterno, contatti con altri detenuti, ecc. allo scopo di interrompere le loro comunicazioni con gli ambienti criminali da cui provengono. Anzi, la Corte europea, proprio perché avvertita della natura della mafia, ha più volte dichiarato che quel regime restrittivo non è inumano ed è giustificato dallo scopo di prevenzione del crimine.

Il ricorso di un ergastolano in carcere da vent'anni perché condannato per gravi reati di mafia ha dato occasione alla Corte europea di esaminare la legge penitenziaria del 1975 e i suoi articoli 4-bis e 58-ter introdotti nel 1992. Talinorme riguardano tutti i condannati a pena detentiva, anche diversa dall'ergastolo, per una serie eterogenea di reati (da quelli associativi di stampo mafioso o terroristico o relativi agli stupefacenti, a molti altri come per esempio quelli contro la pubblica amministrazione, o di violenza sessuale, ecc.). Quei condannati nel corso della detenzione sono esclusi dalla possibilità di accesso a benefici penitenziari, come i permessi di uscire, il lavoro all'esterno del carcere, la liberazione condizionale (per gli ergastolani dopo 26 anni di detenzione) e le misure alternative alla detenzione, salvo che collaborino con le autorità per la ricostruzione dei fatti e l'identificazione di altri responsabili. Si tratta di una condizione rigida, che non consente al Tribunale di Sorveglianza di valutare complessivamente l'esito del percorso rieducativo che il detenuto ha compiuto in carcere e quindi concedere o negare benefici. La Corte ha ritenuto che il rifiuto di collaborazione è certo significativo,

tuttavia in concreto può non essere sintomo inequivoco di perdurante affiliazione all'associazione criminosa, ma essere invece effetto della paura di ritorsioni che potrebbero subire anche i famigliari e che viceversa una collaborazione potrebbe essere puramente opportunistica e non escludere la pericolosità del condannato. La mancanza della possibilità di accertamento da parte del giudice è la ragione della valutazione negativa della Corte europea. L'adeguamento della legge italiana alla sentenza europea potrà semplicemente porre fine all'automatismo e rimettere il giudizio al Tribunale di Sorveglianza. Fine dell'automatismo, come ha precisato la Corte, non significa affatto ammissione del detenuto ai benefici. Nello stesso senso d'altra parte si era già espressa anni orsono una commissione di studio del Ministero della giustizia.

Nulla di drammatico dunque. Semplicemente un adeguamento alle legislazioni presenti negli altri Paesi europei. Da anni ormai la Corte europea, sulla base dell'orientamento prevalente in Europa di dare spazio alla finalità della pena e promuovere la risocializzazione del detenuto, ha sanzionato quei sistemi che, con esclusioni automatiche come quella italiana, negavano ogni rilevanza ai progressi compiuti dal condannato nel corso degli anni di carcere. E quei sistemi si sono adeguati senza drammi. Il caso più evidente è la pena dell'ergastolo, ma il principio riguarda tutte le pene detentive. Non è solo la Convenzione europea dei diritti umani, ma prima ancora la Costituzione che stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del reo. Di tutti i reati. La concessione o la negazione dei benefici sono strumenti efficaci di accompagnamento del processo di rieducazione. Negare rilevanza al complessivo atteggiamento del detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, o vincolarla a condizioni rigide e automatiche, impedisce l'opera di rieducazione. Se non serve a niente, a che pro impegnarsi? Lo hanno affermato sia la Corte europea, sia in passato anche la Corte costituzionale, che a sua volta prossimamente dovrà valutare la costituzionalità delle norme che la Corte europea ha ritenuto in contrasto con la Convenzione europea dei diritti umani. —

© BY NC ND ALLI DIRITTI RISERVATI